

TI_GERICHTE 52.1995.332 vom 18. Mai 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-05-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.332

FR: TI_GERICHTE 52.1995.332 du 18 mai 1995

IT: TI_GERICHTE 52.1995.332 del 18 maggio 1995

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 11

RGFCC). Questa regola è tassativa. Se applicando i tassi differenziati, fissati giusta l'art. 14 RGFCC nell'ambito del preventivo, l'ammortamento complessivo dovesse risultare inferiore al minimo prescritto dall'art. 158 cpv. 2 LOC, occorre rivedere in sede di consuntivo i tassi d'ammortamento preventivati in modo da rispettare il limite del 5 % (cfr. Dipartimento dell'interno, Manuale di contabilità per i comuni, cap. 12.3. pag. 1). La norma di legge che stabilisce l'ammortamento totale minimo (art. 158 cpv. 2 LOC) prevale infatti sulla norma di regolamento che impone di rispettare i tassi d'ammortamento indicati a preventivo (art. 14 RGFCC). 3. Nel caso in esame, la sostanza effettivamente ammortizzabile registrata a bilancio al 31 dicembre 1992 ammontava a fr. 36'441'833.40 ed era così suddivisa:

Voce	Importo Beni patrimoniali	123			
Immobili	6'690'494.40	/. Terreni			
978'853.00	Investimenti in beni patrimoniali	5'711'641.40 Beni amministrativi	140		
Terreni non edificati	942'190.00	141	Opere del genio		
civile	3'481'001.00	143	Costruzioni edili	19'461'000.00	
146	Mobilio macchine	214'001.00	161	Contributi	
Cantone	3'732'000.00	162	Contributi Comuni e consorzi		
2'502'000.00	170	Espropriazioni	103'000.00	171	Uscite di
pianificazione	295'000.00	Investimenti in beni amministrativi	30'730'192.00		
Totale		36'441'833.40	L'importo indicato dal		

comune ricorrente è corretto e conforme alle direttive dell'autorità cantonale (cfr. Manuale di contabilità per i comuni, cap. 12.1 e 12.2). A torto i resistenti _____ e _____ lo contestano. L'importo al quale si richiamano fondandosi sul movimento dei conti d'investimento 1993 (cfr. consuntivo 1993 pag. 79-81) non fa stato. Determinanti sono infatti i valori dei singoli beni ammortizzabili allibrati al 31 dicembre 1992 sui conti sopra menzionati. Del tutto fondata appare quindi la domanda del ricorrente intesa ad aumentare l'ammortamento da fr. 1'607'372.85 a fr. 1'822'091.67, pari al 5 % della sostanza ammortizzabile (fr. 36'441'833.40). Sotto questo profilo, il ricorso va quindi accolto, riformando la decisione governativa impugnata siccome lesiva dell'art. 158 cpv. 2 LOC. 4. Il comune ricorrente chiede di praticare il maggior ammortamento di fr. 214'718.85 sulle uscite per opere del genio civile, studi e perizie che il Consiglio di Stato ha raggruppato al capitolo b della verifica operata con il giudizio qui impugnato. La richiesta non può essere accolta, poiché - per principio - quando l'ammortamento complessivo risulta inferiore al minimo imposto dall'art. 158 cpv. 2 LOC, occorre aumentare i tassi d'ammortamento fissati

in sede di preventivo (cfr. Manuale di contabilità per i comuni, cap. 12.3 pag. 1). Trattandosi di una competenza specifica del legislativo comunale (art. 13 cpv. 1 lett e ed f LOC), spetterebbe a quest'ultimo stabilire le modalità di adeguamento dei tassi necessari per conseguire l'ammortamento totale minimo fissato dalla legge. Dato che il Consiglio comunale in sede di preventivo aveva chiaramente optato per l'applicazione dei tassi d'ammortamento minimi fissati dall'art. 12 RGFCC, non appare tuttavia lesivo del diritto di prescindere da un rinvio, correggendo direttamente l'errore in cui è incorso il Consiglio di Stato mediante un aumento lineare dei tassi d'ammortamento preventivati. Fermo restando che la sostanza ammortizzabile ammonta a fr. 36'441'833.40, che l'ammortamento minimo prescritto dall'art. 158 cpv. 2 LOC (5 %) è quindi pari a fr. 1'822'091.70, che gli ammortamenti ammessi dal Consiglio di Stato assommano a fr. 1'607'372.85 (cfr ris. gov. pag. 16), i tassi d'ammortamento preventivati vanno adeguati applicando un fattore di correzione (k) pari a 1.1335837. Gli ammortamenti ammissibili fissati dal Consiglio di Stato vanno quindi rettificati come segue :

Ammortamenti decisione CdS	1'434'930.90	1'626'614.00	191'683.10	Pos. B	34'320.00	38'905.00	4'585.00	Pos. E	138'121.95	156'573.00	18'451.05	Totale	1'607'372.85
Ammortamenti rettificati													
Differenza Pos. A	1'434'930.90	1'626'614.00	191'683.10	Pos. B	34'320.00	38'905.00	4'585.00	Pos. E	138'121.95	156'573.00	18'451.05	Totale	1'607'372.85
Ammortamenti non preventivati (pos. b)			387'180.--	Attivazione ammortamenti non preventivati (pos. c)	48'874.50	Attivazione investimenti direttamente ammortizzati (pos. d)	274'715.40	Ammortamenti aggiuntivi su pos. a per raggiungere ammort. minimo 5 %	191'683.10	Ammortamenti aggiuntivi su pos. b per raggiungere ammort. minimo 5 %	4'585.--	Ammortamenti aggiuntivi su pos. e per raggiungere ammort. minimo 5 %	18'451.05
Totale	710'769.90	214'719.15	Aumento avanzo esercizio rispetto consuntivo 1993 approvato CC _____	496'050.75	Totale	710'769.90	710'769.90	L'avanzo di esercizio 1993 del comune di _____	ammonta pertanto a fr. 500'340.20.	5.	Per le considerazioni sin qui esposte il ricorso va quindi accolto, riformando la decisione governativa impugnata nei modi e nei termini sopra illustrati.	6.	Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 13, 158, 208 LOC; 11, 12, 14 RGFCC; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAm dichiarata e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza: 1.1. La decisione 21 marzo 1995 del Consiglio di Stato (no. 1736) è riformata nel senso che: 1.2. la decisione 20 giugno 1994 con cui il Consiglio comunale di _____ ha approvato i conti consuntivi 1993 è confermata con le correzioni indicate al considerando no. 4. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: _____ Il segretario: _____